



DIREZIONE CULTURA E SPORT
Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali

APPALTO DEI SERVIZI MUSEALI DI GUARDAROBA–GUARDASALA E SERVIZI INERENTI ALLA VISITA, QUALI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI ED ORIENTAMENTO GENERALE ALL’INTERNO DEI MUSEI CIVICI FIORENTINI E LUOGHI DI CULTURA, DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

- Art.1 Premesse
 - Art.2 Oggetto
 - Art. 2.1 Servizio di guardaroba (ove presente)
 - Art. 2.2 Servizio di guardasala
 - Art. 2.3 Attività connesse all’espletamento dei servizi di guardaroba e guardasala
 - Art. 2.4 Servizi inerenti alla visita
 - Art.3 Durata. Opzioni e rinnovi.
 - Art.4 Modifiche del capitolato/contratto
 - Art.5 Modalità di svolgimento dei servizi
 - Art.6 Personale alle dipendenze dell’appaltatore
 - Art. 6.1 Personale dell’appaltatore e clausola sociale
 - Art. 6.2 Piano di lavoro e modello organizzativo
 - Art. 6.3 Requisiti del personale
 - Art. 6.4 Gestione del personale
 - Art. 6.5 Sicurezza del personale alle dipendenze del fornitore
 - Art.7 Ore di servizio e modalità di esecuzione
 - Art.8 Importo del contratto
 - Art.9 Corrispettivi per i servizi di guardaroba e guardasala e per i servizi inerenti alla visita presso i Musei Civici Fiorentini e i Luoghi di Cultura del Comune di Firenze
 - Art 10 Modalità di pagamento del corrispettivo
 - Art.11 Monitoraggio e controllo del servizio
-

- Art.12 Cauzione definitiva
- Art.13 Responsabilità dell'appaltatore
- Art.14 Garanzia assicurativa
- Art.15 Obblighi dell'appaltatore
- Art.16 Sopralluogo
- Art.17 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art.18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
- Art. 19 Variazioni disposte dal Comune
- Art.20 Obblighi del Comune
- Art.21 Cessione di contratto e di credito
- Art.22 Modalità di contestazione
- Art.23 Controversie – Riserve dell'appaltatore fornitore
- Art.24 Penali
- Art.25 Risoluzione del contratto e recesso
 - Art. 25.1 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
 - Art. 25.2 Recesso da parte della stazione appaltante
 - Art. 25.3 Recesso per giusta causa
 - Art. 25.4 Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare
- Art.26 Sospensione e ripresa del contratto
- Art.27 Subappalto
 - 27.1 Pagamenti subappaltatori
- Art.28 Spese contrattuali
- Art.29 Estensione degli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art.30 Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici – Dichiarazioni dell'aggiudicatario
- Art.31 Rinvio
- Art.32 Clausola compromissoria
- Art.33 Foro competente
- Art. 34 Trattamento dati personali

Art. 1 Premesse.

Le funzioni di valorizzazione, di indirizzo, di programmazione delle attività e dei servizi nonché di direzione, coordinamento tecnico e controllo di gestione dei musei sono esercitate dal Comune, secondo quanto stabilito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004.

Il Comune di Firenze bandisce una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto dei **servizi di guardaroba e guardasala e dei servizi inerenti alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi dei visitatori ed orientamento generale all'interno dei Musei Civici fiorentini e Luoghi di Cultura.**

La procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

La procedura *de qua*, in quanto strumento flessibile di affidamento dei servizi in coerenza coi fabbisogni dell'Amministrazione, nell'ambito delle attività di conservazione e valorizzazione dei beni culturali del Comune, ha lo scopo di migliorare e potenziare i suddetti servizi, innalzandone gli standard di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 2 Oggetto.

Il presente capitolato ha per oggetto la prestazione dei servizi di seguito illustrati, a supporto della gestione di analoghi servizi svolti direttamente dal Comune di Firenze: guardaroba, guardasala, orientamento alla visita nei Musei Civici Fiorentini e Luoghi di cultura, secondo gli orari di apertura dei medesimi e nelle altre occasioni di apertura delle strutture descritti nei documenti di gara.

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione della necessità di una gestione unitaria della fase di esecuzione dell'appalto, con particolare riferimento all'omogeneità ed uniformità dei servizi ed agli aspetti relativi alla sicurezza dei Musei e Luoghi di cultura derivanti dalla gestione delle chiavi e sistemi di allarme dei medesimi.

Art. 2.1 Servizio di guardaroba (ove presente).

Il servizio ha per oggetto la custodia di borse, zaini, ombrelli e vestiario dei visitatori presso il guardaroba, ove presenti. Abbigliamento ingombrante, pacchi, borse, zaini, ombrelli dovranno essere presi in consegna e depositati presso il guardaroba per ragioni di sicurezza delle opere, degli allestimenti e degli stessi visitatori, al fine anche di rendere la visita più agevole e gradevole.

Al termine della visita, ogni attenzione dovrà essere riposta perché il ritiro degli effetti personali avvenga in modo ordinato e rapido, senza creare disagio ai visitatori.

Presso il Museo di Palazzo Vecchio è collocato in apposito locale un *guardaroba self* con armadietti dotati di serratura.

Il servizio in questione dovrà comprendere anche la vigilanza sulla osservanza delle norme di utilizzo da parte dell'utenza ed il controllo, alla chiusura, della presenza di oggetti non ritirati nei suddetti armadietti.

Art. 2.2 Servizio di guardasala.

Le prestazioni del servizio di guardasala il cui affidamento è oggetto della presente procedura, devono essere rese in coerenza con le caratteristiche dei luoghi e dei servizi richiesti.

Esse consistono in:

- supporto alle attività di controllo degli accessi, anche con l'uso di strumentazioni di sicurezza;
- controllo della validità dei biglietti, manuale o tramite strumentazione elettronica e segnalazione al Servizio Musei di tutte le eventuali anomalie rilevate;
- svolgimento di un controllo attivo e continuo sui visitatori per prevenire e scoraggiare comportamenti non corretti ed eventuali danneggiamenti;
- segnalazione all'Amministrazione di eventuali cambiamenti ambientali e dello stato di conservazione dei beni sia mobili che immobili rilevati durante lo svolgimento del servizio;
- utilizzo degli apparati finalizzati alla protezione delle opere d'arte e degli oggetti esposti presenti nelle sale secondo le disposizioni dell' Amministrazione, vigilando sul corretto funzionamento degli stessi;
- segnalazione all'Amministrazione di eventuali malfunzionamenti delle strumentazioni e degli impianti tecnici e, in generale, di ogni eventuale disservizio di carattere tecnico rilevati durante lo svolgimento del servizio;
- controllo del rispetto del Regolamento dei Musei Civici, delle norme per l'accesso ai Musei Civici, e del rispetto della normativa in materia di sicurezza dei visitatori;
- verifica della presenza e della integrità del patrimonio esposto e degli apparati didattici museali e tempestiva informazione al referente contrattuale dell'Amministrazione di ogni anomalia;

Il servizio di guardasala degli spazi museali deve essere assicurato dall'appaltatore anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico, nei termini precisati nell'allegato B al presente Capitolato.

Art. 2.3 Attività connesse all'espletamento dei servizi di guardaroba e guardasala

Per l'espletamento dei servizi suddetti, l'appaltatore dovrà, in particolare, assicurare la presenza di addetti in grado di:

- effettuare le operazioni di apertura e chiusura dei Musei Civici (compresi gli ambienti interni), ritirando e riconsegnando le chiavi al posto di guardia della Polizia Municipale in Palazzo Vecchio;
- assumere la responsabilità della sicurezza dei Musei Civici e degli utenti durante l'apertura al pubblico, essendo in possesso degli attestati di partecipazione a corsi di formazione in materia di sicurezza, antincendio e di primo soccorso previsti dalla legge;
- attivare, disattivare e monitorare gli apparati multimediali (ove presenti), i sistemi di allarme anti-intrusione, TVCC, ove presenti, nonché compiere primi interventi di urgenza in caso di anomalie;
- usare e controllare il buon funzionamento dell'impianto di climatizzazione ove esistente;
- effettuare eventuali operazioni di piccolo facchinaggio e riordino, che si svolgeranno utilizzando materiali e mezzi messi a disposizione dal Comune;
- assicurare il mantenimento delle condizioni di decoro negli ambienti museali e nei locali di servizio durante l'orario di apertura del museo;
- utilizzare le attrezzature predisposte per il superamento delle barriere architettoniche;

Art. 2.4 Servizi inerenti alla visita.

I servizi inerenti alla visita, prestati da Operatori presso postazioni fisse, predeterminate in base alle caratteristiche dei percorsi di visita, consistono in:

- accoglienza ed informazioni ai visitatori;
- gestione dei flussi dei visitatori;
- indicazioni ed assistenza alla utenza per l'utilizzo delle attrezzature predisposte per il superamento delle barriere architettoniche;
- orientamento generale all'interno dei Musei Civici Fiorentini e Luoghi di cultura, con indicazione dei diversi percorsi museali ed indicazioni circa la ubicazione nelle sale delle diverse opere o collezioni e sulle mostre temporanee in corso.

L'Appaltatore dovrà garantire, durante l'orario di apertura al pubblico di ciascuno dei Musei civici e luoghi di cultura del Comune di Firenze, la presenza di un numero di operatori adeguato alle caratteristiche specifiche e all'articolazione degli spazi dei singoli percorsi museali e dei luoghi di cultura ove i predetti servizi devono svolgersi.

Data la articolazione dei locali e degli spazi, nei Musei di Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Museo di Santa Maria Novella e Forte di Belvedere, il personale di servizio dovrà essere dotato di apparecchi ricetrasmittenti in numero tale da consentire il collegamento fra tutti i principali ambienti e spazi dei percorsi di visita e, ove presente, con l'operatore al controllo video.

Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto del presente appalto, l'appaltatore agisce in piena autonomia organizzativa, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della qualità dei servizi richiesti e delle necessarie interazioni con il personale che attualmente svolge nei Musei Civici analoghi servizi, come richiamato al successivo art. 5 punto i).

L'appaltatore si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste per ogni singolo servizio così come definiti dal Comune.

Art 3 Durata. Opzioni e rinnovi.

L'appalto avrà durata biennale, presumibilmente dal 1 aprile 2020 e comunque a far data dall'effettivo inizio del servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63, comma 5 D. Lgs. 50/2016, di richiedere, nel corso della validità del contratto iniziale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, nonché la facoltà di rinnovare l'affidamento per un ulteriore biennio, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro tre mesi dalla scadenza del contratto.

L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento. Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per ulteriori 120 giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni, come previsto dall'art. 6 comma 3 del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze.

Di dette facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente appalto.

Art. 4 Modifiche del capitolato/contratto. Quinto d'obbligo.

Le modifiche, nonché le varianti, del presente capitolato possono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento, senza una nuova procedura di affidamento, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune.

In tali casi le modifiche all'oggetto del capitolato assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.

Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- c) la modifica non eccede il 50% del contratto originario.

Al soggetto affidatario può succedere, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti nel bando e disciplinare che hanno indetto la procedura, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto.

Ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D. Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni, previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5 Modalità di svolgimento dei servizi

Il fornitore, nello svolgimento delle prestazioni richieste, si impegna a rispettare integralmente le seguenti prescrizioni:

- a) attenta e pronta erogazione dei servizi agli utenti;
- b) assoluta riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti i servizi affidati;
- c) continuità dei servizi, assicurata dal minimo ricorso al turn over del personale, che non potrà comunque superare il 30% nell'arco della durata del presente appalto;
- d) qualità massima dei servizi erogati da personale adeguatamente formato e addestrato a svolgere le attività richieste;
- e) rispetto da parte del personale delle norme di comportamento richieste;
- f) assicurare la continuità del servizio provvedendo alla sostituzione del personale assente per qualunque ragione in tempo utile;
- g) flessibilità nell'orario di lavoro anche in occasioni di iniziative straordinarie organizzate dall'Amministrazione al di fuori dell'orario di apertura dei musei, di cui al presente capitolato, pur nel rispetto delle norme contrattuali adottate;
- h) cura ed uso esclusivamente per motivi di servizio dei locali, delle attrezzature e dei materiali di consumo.

- i) massimo coordinamento con i soggetti che svolgono a vario titolo nei Musei Civici analoghe attività di guardasala, assistenza alla visita, nonché altri servizi museali, quali le attività di biglietteria e di valorizzazione.

L'appaltatore si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste per ogni singolo servizio così come definiti dal Comune.

L'appaltatore è comunque tenuto, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione, a proporre le migliori soluzioni organizzative relativamente al numero di addetti in servizio, ed alla loro collocazione nelle postazioni di guardasala e di guardaroba e nelle postazioni fisse di informazione all'utenza ed orientamento alla visita, rispetto ai diversi flussi di pubblico registrati.

I servizi oggetto del presente capitolato devono essere organizzati in forma integrata e coordinata, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati.

A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze.

Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune di Firenze o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'aggiudicatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirlo entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di linea dati e telefonica e di idonea attrezzatura informatica e regolarmente presidiata da apposito personale.

Art. 6 Personale alle dipendenze dell'appaltatore

Il personale necessario per lo svolgimento dei servizi suddetti dovrà essere impiegato dall'Appaltatore secondo le forme previste dalle vigenti normative in materia retributiva, contributiva e previdenziale, sollevando il Comune di Firenze da ogni responsabilità nel caso di violazione delle stesse.

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli anche a campione.

Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dall'Impresa aggiudicataria, per le attività di cui al presente capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Firenze.

L'Appaltatore dovrà garantire la riconoscibilità del personale impiegato nel servizio da parte degli utenti dei Musei con divise e cartellini identificativi, anche volti a distinguere il personale impiegato nei servizi di informazione all'utenza ed orientamento alla visita dagli operatori del servizio di guardaroba-guardasala.

Art. 6.1 Personale dell'appaltatore e clausola sociale

L'operatore economico aggiudicatario sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale operante e di quanto attinente ai rapporti di lavoro intercorrenti fra lui e il personale stesso, nonché del mantenimento di buoni rapporti di collaborazione fra il suo personale e quello comunale e non avente diretto rapporto con il servizio appaltato.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio offerto, secondo il progetto gestionale presentato in sede di offerta. L'operatore economico aggiudicatario si obbliga inoltre a esibire, in qualsiasi momento e a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, che dovrà risultare iscritto nei libri paga dell'operatore economico aggiudicatario.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'appaltatore è preposto, il Comune ha la facoltà di richiedere all'appaltatore stesso la sostituzione di chi, a suo giudizio, risulti non idoneo o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità con gli utenti dei musei e luoghi di cultura. In tal caso l'appaltatore dovrà procedere alla sostituzione con altro personale in tempi brevi.

Tabella Qualifiche e livelli di inquadramento contrattuale richiesti

Categoria di servizio.	Descrizione servizio	Categoria/Qualifica richiesta	Livello di inquadramento contrattuale minimo richiesto
1	guardaroba, guardasala all'interno dei Musei Civici Fiorentini e Luoghi di cultura,	Operaio	2° LIVELLO
2	servizi inerenti alla visita, quali accoglienza ed informazioni ai visitatori, gestione dei flussi dei visitatori ed orientamento generale all'interno dei Musei Civici Fiorentini e Luoghi di cultura,	Operaio	3° LIVELLO

I livelli di inquadramento si riferiscono al CCNL “Settore pulizia e multiservizi”, che risulta comunemente applicato nell’ambito dello svolgimento delle prestazioni che compongono i servizi in affidamento. L’affidatario dovrà garantire che l’esecuzione dei servizi venga svolta da personale con i suddetti inquadramenti (o con inquadramenti equivalenti, se applica CCNL diversi da quello del Settore pulizia e multiservizi).

Il concorrente deve presentare, ai fini della dimostrazione del rispetto della clausola sociale, il piano di utilizzo del personale che intende destinare all’affidamento e la proposta di piano di riassorbimento relativo all’applicazione della stessa clausola sociale, di cui all’Art. 50 del Codice, come da modello messo a disposizione tra la documentazione di gara, il quale dovrà essere debitamente compilato.

L’appaltatore si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale le norme di legge e contrattuali relative alla tutela assicurativa, sindacale, economica e normativa del lavoro previste dal CCNL di settore e a tutti gli accordi collettivi integrativi, territoriali e provinciali, vigenti nella Città Metropolitana di Firenze.

L’Appaltatore dovrà inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, garantendo gli stessi livelli retributivi, nonché applicare integralmente il contratto medesimo ivi compresi gli eventuali rinnovi contrattuali, gli integrativi regionali e gli integrativi territoriali.

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30.12.2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’affidatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.

La Ditta Aggiudicatrice dovrà tenere indenne l’Amministrazione Comunale da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando il Comune estraneo al rapporto di lavoro intercorrente fra lo stesso appaltatore e i suoi dipendenti.

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità di cui all’art. 4 D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’aggiudicatario, nonché, ai sensi dell’art. 100 del D.lgs. 50/2016, per esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l’Aggiudicatario, si impegna, nell’esecuzione dell’appalto, ad assorbire ed utilizzare

prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 50/2016.

In sede di partecipazione, gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni, ai sensi dell'art. 100 co. 2 D. Lgs. 50/2016, ed, in particolare, la clausola sociale di cui all'art. 50 D. Lgs. 50/2016.

La mancata accettazione, senza giustificato motivo, della clausola sociale prevista ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 50/2016, comporta l'esclusione dalla gara.

All'offerta economica deve essere allegato un progetto di riassorbimento, come previsto dal punto 18 n. 2 del disciplinare di gara, atto ad illustrare le modalità con cui si intende dare concreta attuazione alla clausola sociale, ossia il numero dei lavoratori nei cui confronti verrà applicata la clausola e la proposta contrattuale per gli stessi (inquadramento e trattamento economico).

L'appaltatore deve essere in regola con gli obblighi contributivi previsti dalla legge e con le modalità definite nel contratto di lavoro applicato; in difetto, non si darà corso al pagamento delle competenze maturate e l'inadempienza sarà segnalata alle autorità competenti.

La mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori, da parte dell'appaltatore, ivi compresi gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro comporteranno la risoluzione "*de iure*" del contratto per colpa dell'appaltatore, nei confronti del quale l'Amministrazione si riserva la rivalsa in danno.

I mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi daranno luogo all'intervento sostitutivo dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010.

Art. 6.2 Piano di lavoro e modello organizzativo

All'appaltatore è richiesta, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, la redazione di un analitico piano di lavoro e di un preciso modello organizzativo, che assicuri la massima integrazione con i servizi museali svolti da altri soggetti nei musei civici e descriva in dettaglio: le attività attraverso le quali si organizzeranno i servizi oggetto del presente capitolato, le risorse umane che vi verranno impiegate, distinguendole per competenze e qualifiche, per numero, per responsabilità, per funzioni e mansioni, per tipologia di rapporto di lavoro, le modalità reclutamento, il curriculum vitae del coordinatore dei servizi e del responsabile del contratto e dei loro sostituti, le rispettive qualifiche e inquadramento.

Art. 6.3 Requisiti del personale

L'appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato possieda almeno le seguenti distinte caratteristiche:

- avere attitudine alle relazioni interpersonali, buone capacità espressive, tratti di cortesia e condotta decorosa
- avere conoscenza della strumentazione per l'utilizzo degli impianti esistenti e dei sistemi di allarme;
- per il personale addetto al guardaroba, possesso di diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua oltre l'italiano;
- per il personale addetto ai servizi di informazione all'utenza e orientamento alla visita, possesso di diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua oltre l'italiano;

L'appaltatore deve garantire che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto sia di comprovata moralità, sia in possesso dei titoli di studio richiesti e delle competenze e professionalità adeguati e coerenti con i profili dichiarati in sede di offerta tecnica, assicuri la corretta e responsabile esecuzione dei servizi, goda della fiducia dell'appaltatore.

Art. 6.4 Gestione del personale

L'appaltatore dovrà dare al proprio personale idonea formazione e potrà richiedere al Comune la possibilità di inserire (con oneri a proprio carico) il personale dipendente, utilizzato per l'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto, nei programmi di aggiornamento e formazione previsti dal Comune per il proprio personale, al fine di garantire la necessaria integrazione e coerenza del servizio nel funzionamento complessivo dei musei.

Il personale alle dipendenze dell'appaltatore dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione che, nell'interesse del servizio, si riserva la facoltà insindacabile di esigere, con motivazione scritta, in qualsiasi momento, l'allontanamento e la immediata sostituzione di quei dipendenti che ritenesse non adeguati.

L'appaltatore si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo, entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, trasmettendo tutti i dati di identificazione.

L'appaltatore dovrà provvedere ad integrare l'eventuale assenza del proprio personale allo scopo di garantire in qualsiasi momento il servizio e di evitare intralci e carenze.

Il personale dell'appaltatore impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, senza eccezione alcuna, dovrà:

- a. uniformarsi alle norme e alle disposizioni interne del Comune che regolano e disciplinano, o regoleranno e disciplineranno, il movimento, il controllo, l'accesso e la sicurezza delle persone all'interno degli immobili e delle aree di pertinenza;
- b. presentarsi sempre in ordine nella persona, dotato di apposita divisa, corredata di indumenti idonei allo svolgimento del servizio durante la stagione invernale ed in esterno, provveduta dall'appaltatore, che il Comune dovrà preventivamente approvare;
- c. essere dotato di cartellino identificativo in posizione visibile, e notificarne immediatamente l'eventuale smarrimento all'Amministrazione e al datore di lavoro;
- d. espletare le diverse prestazioni ordinarie e periodiche previste, rispettando integralmente e senza alcuna eccezione gli orari fissati;
- e. lasciare immediatamente i locali e le aree messi a disposizione al termine del servizio, secondo gli orari contrattualmente definiti;
- f. consegnare all'Amministrazione, e per essa al Servizio Musei, ogni cosa perduta che sarà stata rinvenuta nei luoghi di espletamento dei servizi;
- g. attenersi alle disposizioni ed alle norme di sicurezza individuale e per l'utilizzo dei mezzi d'opera nonché alla prassi indicata dai documenti di valutazione dei rischi in essere presso il Comune;
- h. integrare la propria attività nei piani di emergenza stabiliti per ogni museo;
- i. mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei musei, dei quali abbia avuto notizia o sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'appaltatore individua, in sede di offerta, scegliendolo fra le figure che vi prestano attività a tempo pieno, il coordinatore dei servizi che garantisca il corretto svolgimento di tutte le attività previste, inclusa la gestione del proprio personale dipendente, individuando e risolvendo i problemi emergenti nel corso dello svolgimento dei servizi.

Il coordinatore dei servizi individuato dall'appaltatore avrà come interlocutore unico il Comune e, per esso, il Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali.

L'appaltatore individua, fra le persone che prestano attività a tempo pieno, la persona che potrà sostituire il coordinatore dei servizi nei periodi di assenza previsti dalla legge.

Il Comune potrà esigere, in qualsiasi momento, nell'interesse dei servizi e con motivate ragioni scritte, l'allontanamento e la sostituzione del coordinatore dei servizi e del suo sostituto.

Il coordinatore dei servizi e il suo sostituto dovranno essere sempre facilmente rintracciabili per ricevere eventuali disposizioni urgenti.

L'appaltatore individua inoltre il proprio responsabile del contratto e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge, il quale fungerà da interlocutore unico del Comune per la programmazione, pianificazione dei servizi, monitoraggio, controllo e reportistica dei servizi svolti, nonché la quantificazione dei corrispettivi e la fatturazione.

Il responsabile del contratto dovrà tenersi in costante rapporto con il coordinatore dei servizi.

La nomina del coordinatore dei servizi, del suo sostituto, del responsabile del contratto e del suo sostituto, come la loro eventuale sostituzione, dovrà essere accettata preliminarmente dal Comune.

Art. 6.5 Sicurezza del personale alle dipendenze del fornitore

L'appaltatore, prima di iniziare l'attività di cui al presente appalto, informerà su eventuali rischi specifici derivanti della propria attività.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008, e sarà inoltre responsabile dell'adozione e dell'osservanza, da parte

del personale dipendente, di tutte le disposizioni e provvidenze antinfortunistiche vigenti per legge, nonché di quelle che fossero richieste da qualsiasi ente o autorità competente. E' inoltre a carico della Ditta Aggiudicatrice la dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza. I DPI che l'impresa intende adottare devono essere comunicati al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della stazione appaltante.

La stessa dovrà assumere ogni responsabilità e onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo alle attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore curerà l'informazione, la formazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, terrà conto delle procedure previste in caso di emergenza, coordinandosi con il responsabile delle operazioni di emergenza di ciascuna sede, come rilevabile dai documenti di valutazione dei rischi e dai piani di emergenza e di evacuazione.

Qualora dallo scambio di informazioni emerga l'esistenza di ulteriori rischi da interferenze si procederà al necessario scambio di informazioni ed all'elaborazione e aggiornamento del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali come previsto dalla normativa già citata.

L'appaltatore si impegna comunque al rispetto di tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza contenute nel D. lgs. 81/2008 nonché di quanto previsto nel D.M. 569/92 e s.m.i.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione contenute nei documenti di valutazione dei rischi, il Comune potrà sospendere l'esecuzione del contratto, fino a quando l'appaltatore non provveda al loro rispetto ed all'adeguamento alle norme e regole previste dal Comune.

Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore dell'appaltatore, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Comune di agire per rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

Inoltre, le gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o delle misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore, alla risoluzione automatica del contratto ed alla segnalazione all'ANAC per l'applicazione delle relative sanzioni.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente capitolato speciale d'appalto dovrà fare comunque riferimento alla normativa in vigore.

Art. 7 Ore di servizio e modalità di esecuzione

A fronte del servizio di guardaroba e guardasala e del servizio di orientamento alla visita nei Musei Civici Fiorentini e Luoghi di Cultura, il Comune prevede la corresponsione, per ciascuna annualità della durata biennale del contratto, di un numero presunto di ore di servizio pari a:

- **51.720 ore annue** per i servizi di orientamento alla visita ed informazioni ai visitatori;
- **129.580 ore annue** per i servizi di guardaroba e guardasala;

Calcolate tenuto conto degli attuali orari di apertura ordinaria al pubblico dei Musei Civici Fiorentini e Luoghi di Cultura del Comune di Firenze, come analiticamente illustrato nelle **Tabelle n. 2 e n. 3** di cui al punto 3 del progetto ex art. 23 D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 Importo del contratto

Il valore stimato del contratto pari ad Euro € **6.734.959,92** (di cui € 1.985.179,10 esenti IVA) a base di gara, oltre € **7.200,00** per oneri per la sicurezza, oltre € **1.046.535,78** per IVA al 22% applicata sulla somma dell'importo dei corrispettivi non esenti e sui predetti oneri, è stato determinato sulla base delle necessità presunte per il periodo di durata del contratto.

Tale importo è stato determinato sulla base:

- delle ore che si presumono necessarie per assicurare il corretto funzionamento dei Musei Civici fiorentini e del Luoghi di Cultura del Comune di Firenze per il periodo di durata del contratto;
- del costo medio orario del personale come risultante dalle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, corrispondente al 2° e 3° livello di inquadramento, ai quali si presume che l'operatore economico inquadrerà il personale impiegato per lo svolgimento, rispettivamente, del servizio di guardaroba e guardasala di cui al punto 2.1 e 2.2, e del servizio di orientamento alla visita ed informazioni al visitatore di cui al punto 2.4);
- degli altri costi generali e della percentuale di utile d'impresa;
- del diverso regime fiscale cui sono sottoposti, da un lato, i servizi di guardaroba e guardasala, i quali sono soggetti ad IVA, dall'altro, i servizi inerenti alla visita, di orientamento alla visita ed informazioni ai visitatori esenti dalla suddetta imposta ai sensi del n. 22 del comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

L'importo del contratto sarà calcolato tenuto conto del valore stimato ribassato in base all'offerta presentata.

Il valore complessivo dell'appalto, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga delle facoltà di cui all'art. 3 del presente capitolato, è pari all'importo presunto massimo di € 15.266.836,09 al netto di Iva.

Gli importi sopra espressi ed indicati analiticamente nel punto 3 del progetto ex art. 23 D. Lgs. 50/2016, hanno carattere presuntivo, sono subordinati all'effettiva disponibilità degli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei bilanci, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite.

Art. 9 Corrispettivi per il servizio di guardaroba e guardasala e per i servizi inerenti alla visita presso i Musei Civici Fiorentini e i Luoghi di Cultura del Comune di Firenze

Il corrispettivo relativo ai servizi di cui si tratta sarà determinato sulla base delle ore effettivamente svolte, applicando il costo orario derivante dall'applicazione del ribasso offerto.

Nel caso in cui le ore effettivamente svolte siano inferiori a quelle in base alle quali è stato calcolato il complessivo, l'aggiudicatario non può pretendere alcunché.

Qualora ne ricorrano i presupposti e ferme restando le disposizioni in materia introdotte dal DL 112/2008, come convertito in legge n. 133/2008, i corrispettivi spettanti all'aggiudicatario potranno essere sottoposti a revisione ed aggiornamento annuale sulla base di una percentuale pari al 80% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Art. 10 Modalità di pagamento dei corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi svolti verrà liquidato dietro presentazione di fatture mensili, le quali dovranno pervenire alla Direzione Cultura e Sport, Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali – Via Garibaldi, 7 – 50123 Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento dei servizi, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il pagamento del corrispettivo, al netto di eventuali penali, che dovessero essere comminate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, avverrà altresì previa verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata mediante l'acquisizione del DURC.

Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 del codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di Firenze direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso vengano contestate all'operatore economico inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alla penale contestate. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 bis del codice dei contratti, sull'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC.

Eventuali contestazioni sull'espletamento del servizio sospendono tali termini.

L'appaltatore dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010, in particolare, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì, negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento: a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i

pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche; devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

Ai fini della corretta applicazione del regime fiscale le fatture dovranno indicare distintamente le ore di servizio e la diversa tariffazione prevista rispettivamente per il servizio di guardaroba e guardasala e per i servizi IVA esenti inerenti alla visita di orientamento alla visita e informazioni

Le fatture mensili, in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: F2BGES (per fatture intestate alla Direzione Cultura e Sport);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- Codice CIG: 813301584A
- Dettaglio delle ore mensilmente effettuate per ciascun servizio e relativa tariffa specificando le sedi museali e l'importo relativo a ciascuna sede, nonché il prezzo orario offerto;
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'operatore economico affidatario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Art. 11 Monitoraggio e controllo del servizio

L'operatore economico si impegna a predisporre un sistema di reportistica (nel rispetto delle modalità fissate dal presente appalto) al fine di consentire all'Amministrazione di monitorare efficacemente l'andamento del servizio, di vigilare sul buon funzionamento del servizio medesimo, di verificare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni di servizio fornite dall'aggiudicatario, di assicurare la corrispondenza fra le prestazioni fornite e le specifiche contrattuali, anche in relazione al raggiungimento dell'importo presunto previsto nel bando e di regolare i rapporti fra il Comune e l'aggiudicatario su tutte le questioni e i problemi che potranno insorgere nell'effettuazione delle prestazioni.

I dati dovranno essere trasmessi alla casella di posta elettronica del referente contrattuale dell'Amministrazione.

Art. 12 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto, l'Aggiudicatario si obbliga a depositare idonea garanzia dell'importo di € **674.216,00** (in lettere seicentosettantaquattromiladuecentosedici/00), pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Amministrazione Comunale.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione Comunale, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione Comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto.

La suddetta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice

civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Qualora si tratti di Associazione Temporanea d'Impresa, la garanzia dovrà essere intestata a tutti i soggetti ad essa aderenti.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% del prezzo base, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito dall'Art.103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

La fideiussione dovrà avere validità fino alla verifica di conformità ai sensi dell'art. 312 e ss del DPR. 207/2010.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione Comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. L'Amministrazione Comunale ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto.

Lo svincolo della fideiussione avverrà secondo quanto stabilito dal suddetto dall'Art.103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La fideiussione deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 13 Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati. Resta

espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato speciale d'appalto, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro.

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire al Comune, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza.

L'appaltatore è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere e materiali che, a giudizio del Comune, risultassero causati dal personale dipendente dall'aggiudicatario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.

In ogni caso, l'appaltatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati ad opere d'arte, documenti, attrezzature, strumentazioni, impianti od altri oggetti e al pagamento dei costi di restauro, di riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.

Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa grave a carico dell'appaltatore per danni e/o furti al patrimonio dei Musei Civici, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente capitolato non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

L'Operatore economico sarà esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato. L'appaltatore dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa.

Art. 14 Garanzia assicurativa

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, l'appaltatore è inoltre tenuto a stipulare idonea polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità dei prestatori di lavoro relativa all'esercizio dell'attività svolta, oggetto dell'appalto, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, consegnandone copia prima della sottoscrizione del contratto; ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio oggetto del presente appalto ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà prevedere massimali RCT non inferiori ad Euro 3.000.000,00 unico; massimale RCO Euro 2.000.000,00 con il limite di Euro 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato.

Sono richieste le seguenti estensioni di garanzia: danni cagionati dai visitatori ai locali ed alle opere esposte nei musei derivanti da mancata od omessa vigilanza dei preposti dell'azienda a tale attività, nei limiti del massimale assicurato, danni a locali e cose in consegna e custodia all'Assicurato con limite di risarcimento di almeno Euro 1.000.000,00; danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento di almeno Euro 1.000.000,00; danni da interruzione di esercizio a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza con limite di risarcimento di Euro 500.000,00.

E' richiesta inoltre estensione RC personale di tutti i dipendenti e delle persone addette all'attività; dovrà essere considerato terzo il Comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti. Dovrà essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi dipendenti ed amministratori.

Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune, presso il quale l'appaltatore dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione del contratto di cui al presente capitolato.

Il Comune resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dal fornitore con terzi, sia che attengano a contratti per l'esercizio dell'attività sia che attengano a rapporti con gli utenti.

L'appaltatore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi.

Art. 15 Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà dichiarare, in sede di presentazione dell'offerta di:

- a. avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le condizioni che implicano i servizi descritti nel presente capitolato;
- b. accettare, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel presente capitolato;
- c. aver preso conoscenza e aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri, inclusi gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore;
- d. aver effettuato uno studio approfondito dell'accordo ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente alle offerte presentate;
- e. aver effettuato un sopralluogo presso il Museo di Palazzo Vecchio ed aver preso piena ed esatta conoscenza di tutti gli elementi che possono influire nell'esecuzione dei servizi e, infine, di non aver nulla da eccepire al riguardo;
- f. essere disponibile, dietro specifica richiesta del Comune, ad effettuare i servizi di cui al presente capitolato in occasione di manifestazioni, cerimonie, eventi a carattere straordinario;
- g. costituire una sede operativa nella provincia di Firenze entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
- h. ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss mm.

L'appaltatore si impegna a:

- rispettare e a far rispettare i regolamenti e gli atti del Comune, e ogni altra norma vigente;
- attenersi alle disposizioni del referente contrattuale del Comune nell'espletamento delle attività ordinate;

- applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e quelli integrativi, che si è impegnato ad adottare in sede di presentazione dell'offerta (Mod A);
- garantire, attraverso il coordinatore dei servizi, l'organizzazione puntuale dei servizi erogati, anche nei casi di sostituzione degli operatori assenti;
- comunicare al Comune con congruo anticipo l'organizzazione mensile dei vari servizi, i nominativi degli addetti e gli orari di servizio e per il Museo di Palazzo Vecchio l'organizzazione settimanale dei vari servizi, i nominativi degli addetti e gli orari di servizio;
- comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di cui vi sia necessità di introduzione nella organizzazione motivandone le ragioni;
- informare tempestivamente il Comune, di eventuali sospensioni del servizio determinate da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentire, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
- informare tempestivamente il Comune di anomalie occorse durante l'espletamento dei servizi;
- assicurare con dichiarazione sottoscritta dal responsabile del contratto che i dipendenti del fornitore addetti allo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato abbiano svolto presso i musei del Comune almeno 2 ore di attività esplorativa nell'ambito delle quali si svolgerà anche un incontro collegiale di illustrazione del Documento di Valutazione Rischi.
- assicurare che tutti i nuovi operatori, assunti dopo l'avvio dei servizi, abbiano svolto identica attività esplorativa rispetto a quella di cui al punto precedente;
- assumersi integralmente tutti gli oneri di qualsiasi natura (contributiva, assicurativa e previdenziale, ecc.) derivanti dalla effettuazione delle attività esplorative di cui ai due punti precedenti, senza che possa essere richiesto alcun corrispettivo all'amministrazione;
- procedere all'immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo (entro e non oltre le 24 ore), impegnandosi a sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire continuità nello svolgimento dei servizi, evitando cambiamenti e sostituzioni se non nei casi previsti dalla legge e assicurando il mantenimento nel tempo del maggior numero possibile di addetti che si siano rivelati idonei ed efficienti;
- assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla

salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge”;

- rispettare le modalità di tenuta delle chiavi (copie, consegne, depositi, vidimazioni ecc.) così come definite dal Comune.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o in caso di recesso da esse e, indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art. 16 Sopralluogo

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso i Musei Civici fiorentini ed i Luoghi di Cultura di cui al punto 1. della Relazione ex art. 23 D. Lgs. 50/2016, nei modi e nei tempi da concordare con la Direzione Cultura e Sport – Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali, tel. 055 2625962 - 055 2625980 - e-mail: musei.civici@comune.fi.it

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione che dovrà essere inserita nella documentazione per la partecipazione alla gara.

Art. 17 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto in seguito alla comunicazione di avvio all'esecuzione.

L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuato, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Codice.

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

L'Amministrazione Comunale nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione Comunale, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle

attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel capitolato e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici della Stazione appaltante, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione Comunale, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 19 Variazioni disposte dal Comune

Per sopravvenute esigenze, il Comune, con preavviso scritto di almeno 24 ore può variare gli orari e le sedi di servizio.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, gli orari di apertura al pubblico dei Musei Civici e Luoghi di Cultura, le sedi e le postazioni di lavoro del proprio personale.

I servizi sopra elencati potranno essere altresì modificati ed integrati in funzione di tutte le iniziative culturali del Comune, relative all'accoglienza al pubblico, all'organizzazione di mostre ed eventi, ad aperture straordinarie, a modifiche dei percorsi di accesso e di visita del pubblico ed estesi in via straordinaria ad altre fasce orarie e ad altri musei civici.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di estendere i suddetti servizi alla rete dei musei e degli istituti convenzionati col Comune o di cui il Comune sia fondatore, socio o membro tramite specifici atti successivi che ne fisseranno le modalità.

Art. 20 Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a mettere l'appaltatore nelle condizioni di svolgere correttamente i servizi sopra specificati, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza.

Il Comune si impegna a designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti, e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge.

Art. 21 Cessione di contratto e di credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 22 Modalità di contestazione

Le contestazioni, per mancata, irregolare o non adeguata prestazione dei servizi secondo le modalità e i criteri fissati dal capitolato speciale d'appalto, dovranno essere tempestivamente comunicate dal Comune per iscritto all'appaltatore.

In tal caso, l'appaltatore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione entro il termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo tempestivamente pervenute, non siano ritenute idonee, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'appaltatore le penali stabilite dall'art. 21 del presente capitolato.

Art. 23 Controversie – Riserve dell'appaltatore.

Nell'eventualità di insorgenza di controversie, l'appaltatore non può per nessun motivo rallentare, in tutto o in parte, e/o sospendere, in tutto o in parte, lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, che dovrà pervenire al Comune entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'insorgenza dei motivi, che concorrono alla iscrizione delle riserve anzidette.

La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata delle somme cui l'appaltatore ritiene di avere diritto.

Il fornitore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve o domande.

Le riserve, presentate nei modi e termini indicati, saranno prese in esame in sede di liquidazione finale del servizio (svincolo della garanzia fideiussoria).

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, nel caso che il mancato esame di tali riserve crei grave pregiudizio all'appaltatore, potrà anticipare l'esame stesso.

In ogni caso, in apposito atto scritto tra le parti, dovrà essere verbalizzata l'avvenuta risoluzione delle riserve stesse.

Art. 24 Penali

Qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, tali da non prevedere la risoluzione "de iure" del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali sotto specificate:

- per ogni ora di mancato espletamento del servizio, di servizio incompleto o mal eseguito da parte di ciascun addetto si applicherà una penale pari ad Euro 200,00, in caso di recidiva nelle inadempienze si applicherà una penale pari ad Euro 400,00; il servizio non effettuato non sarà comunque pagato;
- ove risulti che il personale impiegato non indossi la divisa e/o non abbia esposto il tesserino di riconoscimento la penale di € 250,00 sarà applicata moltiplicandola per ciascun singolo addetto e per ogni giorno di inadempienza;

- per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei nominativi del personale stabilmente adibito al servizio si applicherà una penale pari a € 150,00;
- per mancata comunicazione dovuta ad ogni successiva variazione dei nominativi si applicherà una penale pari a € 150,00;
- per ogni nominativo non comunicato si applicherà una penale pari a € 150,00;

Sono fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto.

L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'appaltatore, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare le anomalie riscontrate.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi.

Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dal Comune all'appaltatore in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Comune.

Art. 25 Risoluzione del contratto e recesso

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, del Codice degli appalti e del relativo Regolamento di attuazione.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del Codice dei contratti.

La Stazione appaltante ha, altresì, facoltà di risolvere il contratto mediante pec, con la quale il Comune di Firenze formula la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) inadempimento alle disposizioni del Comune di Firenze riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione o sostanziale inattività del servizio per più di 5 giorni, anche non consecutivi, da parte dell' Operatore economico senza giustificato motivo;
- f) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, cessione del credito o violazione di norme regolanti il subappalto;
- g) grave non rispondenza delle prestazione effettuate alle specifiche del contratto di cui all'articolo 2;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato;
- i) nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 17, del presente Capitolato.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni. ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, il Comune di Firenze dispone la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione il Comune di Firenze provvederà, altresì, all'escussione della cauzione prestata.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Amministrazione Comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 25.1 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti

dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'Amministrazione Comunale può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice dei contratti.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 25.2 Recesso da parte della stazione appaltante

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Comunale.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 25.3 Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, il Comune di Firenze potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 25.4 Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione Comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore o fallimento del medesimo, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016; pertanto ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, dedotte le penalità, le spese, i danni.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto

mediante l'invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Inoltre, l'Amministrazione, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Art. 26 Sospensione e ripresa del contratto

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dall'Amministrazione comunale nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del codice dei contratti e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Operatore economico.

Art. 27 Subappalto

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 32/2019 ed in deroga a quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del codice dei contratti, la quota subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

L'Appaltatore, dovrà dichiarare in sede di offerta i servizi o le parti del servizio che intende subappaltare.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dall'amministrazione appaltante: a tal fine l'Appaltatore deposita presso tale amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, laddove prevista, in relazione alla prestazione subappaltata,
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione Comunale non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione Comunale procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale

rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione Comunale inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse

dell'Amministrazione Comunale. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105, comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

27.1 Pagamenti subappaltatori

La stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del codice dei contratti.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'Amministrazione Comunale sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che la stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

Art. 28 Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future.

Art. 29 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30.12.2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e

per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 30 Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici – Dichiarazioni dell'aggiudicatario

L'operatore economico dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'operatore economico dichiara altresì di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

L'operatore economico dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Amministrazione Comunale giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Art. 31 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato, si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 32 Clausola compromissoria

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che, come previsto nel Bando, nella presente procedura non è contemplata la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 33 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Art. 34 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, e ss.mm., si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati dal Comune di Firenze per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione della procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria è altresì obbligatorio ai fini della stipula del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con modalità di cui al D.Lgs 196/03.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Firenze - Direzione Cultura.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione Comunale e che in tal caso i dati di cui l'appaltatore sia venuto a conoscenza dovranno essere, a richiesta del Comune di Firenze, o restituiti allo stesso o distrutti. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale. L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia (Regolamento UE n. 679/2016).

L'Appaltatore si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune di Firenze come Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione del presente appalto. Contestualmente alla stipula del contratto l'Appaltatore provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, sarà nominato Responsabile Privacy, il rappresentante legale dell'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga ad accettare la suddetta nomina nel rispetto della modulistica e delle clausole predisposte dal Comune.